

ESENZIONE TICKET PER REDDITO (DM 11/12/2009)

**MODULO REGIONALE REVOCA  
DEL CERTIFICATO di ESENZIONE TICKET per REDDITO**

Il/la sottoscritto/a

Cognome

Nome

Codice Fiscale  Nato il  /  /

a

Telefono  /

Residente a  Provincia  CAP

Indirizzo  n.

In qualità di

Interessato

Genitore esercente la potestà CF:

Tutore\* di \_\_\_\_\_ CF:

Interessato stesso con assistenza del curatore.

Coniuge, figlio o altro parente in linea diretta o collaterale fino al 3° grado a causa dell'impedimento temporaneo per motivi di salute di \_\_\_\_\_ CF:

\* per tutore si intende anche l'amministratore di sostegno

**CHIEDE di**

**REVOCARRE** la validità del certificato di esenzione per reddito a partire dalla data  /  /  in quanto modificate le condizioni per beneficiare di tale condizione di esenzione.

Nel caso in cui l'assistito ritenga che sussistano le condizioni per beneficiare di altra esenzione da reddito dovrà presentare il relativo modulo di autocertificazione (modulo 1). Nel caso in cui l'assistito ritenga che sussistano le condizioni per autocertificare una fascia di reddito dovrà presentare il relativo modulo di autocertificazione (modulo 4).

Nel caso in cui l'assistito abbia usufruito di prestazioni specialistiche e/o farmaceutiche utilizzando il certificato di esenzione revocato dovrà procedere all'autoravvedimento presentando il modulo 6.

Consenso al trattamento dati (ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003) I dati forniti dall'utente saranno trattati dall'amministrazione, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. In particolare, i dati inerenti le fasce di reddito e le esenzioni per reddito saranno messi a disposizione dei medici prescrittori affinché possano disporre di tale informazione ai fini della corretta compilazione della prescrizione medica. All'utente competono i diritti previsti da art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati, chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendo i presupposti previsti dalla vigente normativa, la cancellazione e il blocco degli stessi.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Parte riservata al personale della Azienda USL- IDENTIFICAZIONE DEL CITTADINO DICHIARANTE:

Tipo documento \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_\_

L'impiegato addetto \_\_\_\_\_

La presente autocertificazione viene archiviata e conservata per le successive operazioni di controllo della veridicità delle dichiarazioni rilasciate

## ISTRUZIONI e INFORMAZIONI

Il cittadino può chiedere informazioni sui requisiti per l'esenzione e chiarimenti sulla modalità di compilazione dei moduli di autocertificazione al personale addetto nelle sedi abilitate al rilascio del certificato. Il cittadino può chiedere informazioni sulla propria situazione reddituale all'Agenzia delle Entrate, ad un Patronato, al CAAF o ad altro soggetto che offre assistenza fiscale.

La dichiarazione è resa dall'interessato ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e può essere resa da soggetti diversi dall'interessato quali genitore esercente la potestà, il tutore comprensivo dell'amministratore di sostegno, l'interessato stesso con assistenza del curatore, il coniuge, figlio o altro parente in linea diretta o collaterale fino al 3° grado a causa dell'impedimento temporaneo per motivi di salute.

La presentazione dell'autocertificazione dei figli minori di coppie separate e di coppie di fatto (non coniugate) che appartengono a nuclei fiscali diversi, spetta al genitore che ha il figlio integralmente a carico o, nel caso in cui il figlio sia a carico di entrambi, al genitore che ha dichiarato un reddito minore.

L'autocertificazione deve riferirsi al reddito complessivo lordo del nucleo familiare fiscale dell'anno precedente. Qualora il cittadino ritenga che l'informazione di esenzione inserita nella ricetta rossa dal medico prescrittore non corrisponda alla sua reale condizione dovrà provvedere ad autocertificare quella corretta.

**Reddito complessivo lordo** è da intendersi il reddito complessivo del nucleo familiare fiscale riferito all'anno precedente, come somma di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili dei singoli membri del nucleo familiare, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e per quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile, ad esempio, dai seguenti modelli: - modello CUD parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l'eventuale rendita catastale dell'eventuale abitazione principale; - modello 730: prospetto di liquidazione importo relativo al reddito complessivo; - modello UNICO persone fisiche, quadro RN, importo di cui al rigo RN1.

**Nucleo familiare fiscale** è quello comprendente il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non fiscalmente a carico), e persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad € 2.840,51. Pertanto non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale. In caso di separazione, ogni coniuge compilerà il modulo facendo riferimento al proprio nucleo familiare fiscale.

**Familiari a carico** sono quelli che nell'anno precedente hanno posseduto un reddito complessivo pari o inferiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati, anche se maggiorenni o non conviventi o residenti all'estero. I seguenti altri familiari a condizione che convivano con il contribuente:

a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato; b) i discendenti dei figli; c) i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali; d) i genitori adottivi; e) i generi e le nuore; f) il suocero e la suocera; g) i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

**Soggetti con età superiore a 65 anni** sono i cittadini che hanno superato il 65° anno di età con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente, del nucleo familiare fiscale, inferiore a € 36.151,89 (Codice E01). Il soggetto è tenuto a verificare l'eventuale superamento del tetto, dandone tempestiva comunicazione all'Azienda richiedendo la revoca del certificato.

**Soggetti con età inferiore a 6 anni** sono i cittadini che non hanno superato il 6° anno di età con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente, del nucleo familiare fiscale, inferiore a € 36.151,89 (Codice E01). L'esenzione decade automaticamente dal compimento del 6° anno di età.

**Soggetti disoccupati** sono quei cittadini che abbiano cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) una attività di lavoro dipendente e siano iscritti ai Centri per l'impiego in attesa di nuova occupazione. Non possono considerarsi disoccupati i soggetti che non abbiano mai svolto attività lavorativa (inoccupati), né i soggetti che abbiano cessato una attività di lavoro autonoma. I titolari di rapporto di lavoro dipendente non possono essere considerati disoccupati, ai fini dell'esenzione ticket, anche se l'impegno orario è inferiore alle 20 ore settimanali e anche se sono iscritti presso i Centri per l'impiego o presso gli altri organismi accreditati o autorizzati.

**Pensione al minimo:** si intendono pensionati al minimo coloro che percepiscono pensioni da lavoro per aver versato il numero minimo di contributi previdenziali previsto dalla normativa vigente, ovvero pensioni integrate al minimo INPS. Si precisa che l'importo mensile della pensione al minimo viene adeguato annualmente dall'INPS.

**Pensione sociale / Assegno sociale:** si intendono pensionati sociali i cittadini che si trovano in condizioni economiche disagiate ed hanno situazioni reddituali particolari previste dalla legge. Si precisa che l'importo mensile della pensione sociale o dell'assegno sociale viene adeguato annualmente dall'INPS.

### DOCUMENTI NECESSARI

All'autocertificazione vanno allegati copia di un documento di identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria.

### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

a) tramite email inviando il modulo di autocertificazione debitamente compilato, firmato, con allegata copia del documento di identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria all'indirizzo indicato dall'Azienda USL di assistenza;

b) tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) inviando il modulo di autocertificazione debitamente compilato, firmato, con allegata copia del documento di identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria all'indirizzo indicato dall'Azienda USL di assistenza;

c) tramite posta inviando il modulo di autocertificazione debitamente compilato, firmato, con allegata copia del documento di identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria all'indirizzo indicato dall'Azienda USL di assistenza;

d) tramite fax inviando il modulo di autocertificazione debitamente compilato, firmato, con allegata copia del documento di identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria al numero indicato dall'Azienda USL di assistenza;

e) direttamente presso le sedi individuate dall'Azienda USL per la consegna a mano del modulo di autocertificazione sempre corredato dalla copia del documento di identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria;

f) online tramite l'apposita funzione resa disponibile al cittadino sul Sistema TS [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it), utilizzando l'apposito lettore smart-card con la Tessera Sanitaria/CNS attivata.

NOTA: Per indirizzi di posta, PEC, email, numeri di fax e sportelli dedicati consultare i siti aziendali [www.uslumbria1.it](http://www.uslumbria1.it) e [www.uslumbria2.it](http://www.uslumbria2.it)

### VALIDITÀ DEL CERTIFICATO

Le esenzioni per reddito hanno validità su tutto il territorio nazionale. Sono previste validità diverse per i vari tipi di esenzione:

**E01 per età superiore a 65 anni:** la scadenza è illimitata una volta riconosciuta la condizione;

**E01 per bambini fino a 6 anni:** validità annuale con scadenza al 31 marzo dell'anno successivo e comunque non oltre il compimento del 6° anno di età;

**E02 per disoccupati:** validità fino al 31 marzo dell'anno successivo, va rinnovato ogni anno;

**E03 per età superiore a 65 anni:** la scadenza è illimitata una volta riconosciuta la condizione;

**E03 per età compresa tra 60 e 65 anni:** validità fino al 31 marzo dell'anno successivo, va rinnovato ogni anno;

**E04 per età superiore a 65 anni:** la scadenza è illimitata una volta riconosciuta la condizione;

**E04 per età compresa tra 60 e 65 anni:** validità fino al 31 marzo dell'anno successivo, va rinnovato ogni anno;

### OBBLIGHI DEL DICHIARANTE

**Revoca del certificato:** l'esente è tenuto a chiedere la revoca del certificato (modulo 2), qualora nel corso dell'anno, decadono le condizioni per beneficiare dell'esenzione di tipo E (es. cessato godimento della pensione sociale o minima, venir meno dello stato di disoccupazione, ecc.). La revoca va presentata attraverso l'apposito modulo. Il certificato di esenzione va restituito contestualmente alla compilazione del modello di revoca.

### CONTROLLI

Il controllo dell'autocertificazione spetta all'Azienda USL di Assistenza che, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, è tenuta a verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rilasciate per l'attestazione della condizione reddituale. Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 "l'autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente". Nei casi di falsa dichiarazione, verrà comunicato l'elenco delle prestazioni specialistiche e/o farmaceutiche fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito e la corrispondente quota di partecipazione alla spesa da versare al SSN nelle modalità allo scopo previste.

### MODALITÀ DI RICEVIMENTO DEL CERTIFICATO

L'Azienda rilascia la stampa del certificato attestante l'esenzione E01, E02, E03, E04 auto dichiarata dal cittadino e la consegna al richiedente attraverso una delle modalità scelte dal cittadino stesso all'atto dell'autocertificazione, ovvero: a) tramite email all'indirizzo indicato dal cittadino; b) tramite PEC all'indirizzo PEC indicato dal cittadino; c) direttamente allo sportello presso le sedi individuate dall'Azienda USL per la consegna a mano del modulo di autocertificazione o a coloro che pur inviandolo con altre modalità desiderano ritirare il certificato personalmente (è possibile delegare altro soggetto presentando la modulo di delega).

NB: L'autocertificazione va presentata per ogni componente del nucleo familiare fiscale se a carico.